

Deliberazione della Conferenza dei servizi 26 settembre 2012, prot. n. 13991/DB1607

Comune di Brandizzo (TO) Soc. Im.Pre.Sa Costruzioni Generali S.p.A.- Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 13.09.2012.

Premesso che:

il giorno 13 del mese di settembre dell'anno 2012 dalle ore 10,45 alle 11,00, si è riunita presso la sala riunioni piano terra della sede regionale di Via Meucci 1 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del D.lgs 114/98 convocata preventivamente con nota n. 12110/DB1607 del 3.08.2012.

In data 6.06.2012 (pervenuta in Regione Piemonte il 6.06.2012) la Soc. Im.Pre.Sa Costruzioni Generali S.p.A. ha presentato all'Amministrazione Comunale di Brandizzo (TO) la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per attivazione di un centro commerciale sequenziale G-CC1 con superficie di vendita di mq. 2307, settore alimentare e non alimentare (tramite ampliamento di una media struttura M-SAM3 attiva ed operante di mq. 1500) e modifica della tipologia distributiva, ubicato in una localizzazione L2 del Comune di Brandizzo .

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 13.09.2012, dopo una approfondita discussione, ha all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole all'istanza presentata dalla Im.Pre.Sa Costruzioni Generali S.p.A di rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'attivazione di un Centro Commerciale Sequenziale G-CC1, tramite ampliamento della superficie di vendita (da mq. 1.500 a mq. 2.307), la modifica della tipologia distributiva (da M-SAM3 a G-CC1) della media struttura attiva ed operante di mq 1.500 (autorizzazione comunale n.7 bis del 19/04/2011), ubicato nel comune di Brandizzo lungo Via Leinì, alla confluenza con la S.P. n. 39 nella localizzazione L2 denominata "Nord Chiappei" (riconosciuta con DCC n. 29 del 21/07/2010), con superficie di vendita di mq. 2.307 e complessiva di mq. 3.152, composto da una media struttura non alimentare M- SE2 di mq. 807 (nuova autorizzazione) ed una media struttura alimentare e non alimentare M-SAM3 di mq 1.500 (attiva ed operante), con le seguenti prescrizioni:

- di fare salvo l'atto d'obbligo allegato all'autorizzazione amministrativa n. 7bis del 19/04/2011 per la media struttura di mq. 1500.
- alla sottoscrizione di un nuovo atto d'obbligo registrato nel quale è dettagliato l'impegno da parte della Soc. IM.PRE.SA Costruzioni Generali SpA alla corresponsione, quale onere aggiuntivo previsto dall'art. 15 c. 11bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21-4844 del 24.3.2006, dell'importo di euro 27.591,53, destinati al perseguimento degli obiettivi di legge (artt. 18 e 19 della DCR n. 59-10831 del 24/03/2006) della riqualificazione e rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale esistente.

Ai sensi del comma 3bis dell'art. 2 della LR 13 del 27.7.2011, la somma di Euro 27.591,53 determinata sulla base dei criteri di cui agli artt. 2,4,5,6,7 della DGR n. 21-4844/2006, è ripartita come segue:

◇ Euro 6.897,88 corrispondente al 25% degli oneri aggiuntivi da versare nel fondo regionale per la qualificazione del commercio (art. 18bis c.4bis della LR 13/11) di cui:

◆Euro 2.069,36 corrispondente al 30% del 25% (Euro 6.898.00) al rilascio dell'autorizzazione commerciale

◆Euro 4.828,52 corrispondenti al 70% del 25% degli oneri aggiuntivi all'attivazione della grande struttura;

◇ Euro 20.693.64 corrispondente al 75% degli oneri aggiuntivi da ripartire all'attivazione della grande struttura, al Comune sede d'intervento ed ai comuni ad esso confinanti (Chivasso, San Raffaele Cimena, Settimo Torinese, Volpino);

- alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato, nell'attesa che la Giunta Regionale approvi i propri criteri ai sensi dello stesso comma 3ter, nel quale è dettagliato l'impegno da parte della Soc. IM.PRE.SA Costruzioni Generali SpA alla corresponsione, ai sensi dell'art. 2 comma 3ter della LR 13/2011, di una quota di compensazione ambientale computata in una percentuale compresa tra il 5 e il 10% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versare per il rilascio dell'autorizzazione commerciale destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento.

L'attivazione della struttura commerciale è subordinata:

- alla realizzazione, collaudo e/o alla consegna anticipata in attesa di collaudo, delle opere di viabilità previste nel progetto allegato all'istanza;

- al superamento della procedura di fase di verifica ambientale di cui all'art. 10 della L.R. n. 40/98;

- all'obbligatoria separazione con viabilità pubblica tra gli altri insediamenti commerciali, nell'ambito della localizzazione L2 nel rispetto dell'art. 6 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006, acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. b) della LR 56/77 smi, autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della stessa localizzazione L2.

Subordinare l'apertura del centro commerciale alla verifica che:

- Il centro commerciale sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ecc., ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114/98

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99, del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità, del rappresentante del Comune di Brandizzo;

preso atto dell'assenza giustificata del rappresentante della Provincia di Torino;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

visti gli artt. 6,14,15,17,23,24,25,26,27 e Ulteriori disposizioni della deliberazione del Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 5, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 100-13283 del 3.8.2004 "Integrazioni e modifiche relative ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 – d.lgs 114/98 art. 9 - LR 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11 bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006;

vista la L.R. n. 13 del 27/07/2011 di modifica della L.R. 28/99;
vista la L.R. n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);
vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 "Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/98";
vista la LR n. 56/77 smi art. 26 commi 8 e seguenti;
preso atto dell'autorizzazione amministrativa n. 7bis del 19/04/2011, intestata alla Soc. Maxi Di S.r.l.;

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

delibera

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole all'istanza presentata dalla Società Im.Pre.Sa Costruzioni Generali S.p.A di rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'attivazione di un Centro Commerciale Sequenziale G-CC1, tramite ampliamento della superficie di vendita, la modifica della tipologia distributiva della media struttura attiva ed operante di mq 1.500 (autorizzazione comunale n.7 bis del 19/04/2011), ubicato nel comune di Brandizzo lungo Via Leinì, alla confluenza con la S.P. n. 39 nella localizzazione L2 denominata "Nord Chiappei" (riconosciuta con DCC n. 29 del 21/07/2010), avente le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita Mq 2.307, tipologia distributiva G-CC1, così composto:

1 media struttura non alimentare M- SE2 di mq. 807 (nuova autorizzazione);

1 media struttura alimentare e non alimentare M- SAM3 di mq. 1.500 (attiva ed operante);

b) superficie complessiva del centro commerciale mq. 3.152;

c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di strutture distributive centro commerciale sequenziale G-CC1 di mq. 2.307, che deve essere: non inferiore a mq. 4.082 pari a posti auto n. 157 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della DCR n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla DCR n. 59-10831 del 24.3.2006; in relazione alla superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i, lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore alla SUL; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree carico-scarico merci mq. 1007;

2. di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, fatto salvo l'atto d'obbligo allegato all'autorizzazione amministrativa n. 7bis del 19/04/2011 per la media struttura di mq. 1500:

- alla sottoscrizione di un nuovo atto d'obbligo registrato nel quale è dettagliato l'impegno da parte della Soc. IM.PRE.SA Costruzioni Generali SpA alla corresponsione, quale onere aggiuntivo previsto dall'art. 15 c. 11bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21-4844 del 24.3.2006, dell'importo di euro 27.591,53, destinati al perseguimento degli obiettivi di legge (artt. 18 e 19 della DCR n. 59-10831 del 24/03/2006) della riqualificazione e rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale esistente.

Ai sensi del comma 3bis dell'art. 2 della LR 13 del 27.7.2011, la somma di Euro 27.591,53 determinata sulla base dei criteri di cui agli artt. 2,4,5,6,7 della DGR n. 21-4844/2006, è ripartita come segue:

◇ Euro 6.897,88 corrispondente al 25% degli oneri aggiuntivi da versare nel fondo regionale per la qualificazione del commercio (art. 18bis c.4bis della LR 13/11) di cui:

◆Euro 2.069,36 corrispondente al 30% del 25% (Euro 6.898.00) da versare al rilascio dell'autorizzazione commerciale, da parte della Società, alla Regione Piemonte Piazza Castello 165 Torino sul

c/c bancario n. 40777516 - IBAN – IT94V0200801044000040777516

oppure

c/c postale n. 10364107 - IBAN – IT78F0760101000000010364107

indicando la seguente causale di versamento:

“Capitolo n. 32815 – art. 18bis comma 4bis della LR 28/99 smi – Acconto oneri aggiuntivi”;

◆Euro 4.828,52 corrispondenti al 70% del 25% degli oneri aggiuntivi da versare all'attivazione della grande struttura di vendita alla Regione Piemonte Piazza Castello 165 Torino sul

c/c bancario n. 40777516 - IBAN – IT94V0200801044000040777516

oppure

c/c postale n. 10364107 - IBAN – IT78F0760101000000010364107

indicando la seguente causale di versamento:

“Capitolo n. 32815 – art. 18bis comma 4bis della LR 28/99 smi – Saldo oneri aggiuntivi”

◇ Euro 20.693.64 corrispondente al 75% degli oneri aggiuntivi da versare all'attivazione della struttura commerciale e così ripartiti ai sensi dell'art. 4 comma 1 sub b) della DGR n. 21-4844 dell'11 dicembre2006:

◆Euro 9.312,14 corrispondente al 45% del 75% degli oneri, al comune sede dell'intervento;

◆Euro 11.1381,50 corrispondente al 55% del 75% degli oneri ai comuni limitrofi secondo la seguente tabella:

<i>Comune limitrofi</i>	<i>Quote</i>
Chivasso	1552,02
San Raffaele Cimena	4656,07
Settimo Torinese	1552,02
Volpiano	3621,39
Totale	11381,50

• alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato, nell'attesa che la Giunta Regionale approvi i propri criteri, ai sensi dell'art. 2 comma 3ter della LR 13/2011, nel quale è dettagliato l'impegno da parte della Soc. Im.Pre.Sa Costruzioni Generali S.p.A. alla corresponsione di una quota, ai sensi del sopra citato art. 2, di compensazione ambientale computata in una percentuale compresa tra il 5 e il 10% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versare per il rilascio dell'autorizzazione commerciale destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento.

3. prescrivere che l'attivazione della struttura commerciale è subordinata:

- alla realizzazione, collaudo e/o alla consegna anticipata in attesa di collaudo, delle opere viarie previste in progetto;
- al superamento della procedura di fase di verifica, di cui all'art. 10 della LR n. 40/98;
- all'obbligatoria separazione con viabilità pubblica tra gli altri insediamenti commerciali, nell'ambito della localizzazione L2 nel rispetto dell'art. 6 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006,

acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. b) della LR 56/77 s.m.i., autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della stessa localizzazione L2.

4. Subordinare l'apertura del centro commerciale alla verifica che:

- Il centro commerciale sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114/98.

5. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Brandizzo (TO) in ottemperanza al disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98 è tenuto al rilascio dell'autorizzazione commerciale entro il termine di centoventi giorni a decorrere dal 3.08.2012, data di prima convocazione della Conferenza dei Servizi. A norma dell'art. 13 c. 1 e 2 della DGR n. 4329533 del 1.3.2000 s.m.i., copie delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione regionale Attività Produttive – Settore Programmazione del settore terziario commerciale – con allegati copia dell'atto d'obbligo e dell'attestazione del versamento effettuato dalla Società alla Regione Piemonte.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia Vernoni